

**OM 14 marzo 2022, n. 65**  
**I riferimenti normativi.**  
**Cosa cambia?**



**Esami di Stato  
nel secondo ciclo  
a.s. 2021/2022**

## Riferimenti normativi essenziali

- Articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62
- Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica)
- Decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum studente)
- OM 14 marzo 2022, n. 65 (Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione)
- OM 14 marzo 2022, n. 66 (Costituzione e nomina delle commissioni)
- Nota 28 marzo 2022, n. 7775 (Chiarimenti e indicazioni operative)

## Art. 3 Ammissione dei candidati interni

In relazione ai **requisiti di profitto**, **nessuna deroga è prevista** rispetto alle disposizioni di cui all'art. 13, c.2, lettera d), del D.lgs 62/2017; sono quindi richiesti:

- votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto
- voto di comportamento non inferiore a sei decimi
- possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una sola disciplina o gruppo di discipline
- in virtù dell'intesa Ministero/CEI adottata con DPR n. 751/85, «*Gli insegnanti di religione cattolica ... partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica*»

## Art. 3 Ammissione dei candidati interni

In relazione al **requisito della «frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato**, le istituzioni scolastiche valutano le deroghe *«di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 **anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica**»*.

Si ricorda che i poteri di deroga (straordinaria e motivata) attribuiti ai Collegi dei docenti di cui al DPR 122/2009 sono normalmente circoscritti ai casi eccezionali e alle assenze documentate e continuative.

## Art. 3 Ammissione dei candidati interni

### Deroghe previste dall'OM 65/2022 rispetto al D.lgs 62/2017

Gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso sono ammessi all'esame «*anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017*».

**Si prescinde** perciò:

- dalla partecipazione alle prove INVALSI - lettera b)
- dallo svolgimento delle attività di PCTO - lettera c)

## Art. 3 Ammissione dei candidati interni

Con riferimento alle **modalità di pubblicazione degli esiti degli scrutini** (e poi del calendario dei colloqui di cui all'art.15) nell'OM 65/2022 sono state inserite le indicazioni che lo scorso anno erano contenute nella nota DGOSVI 16 giugno 2021, n. 13914.

Dunque: «**Gli esiti degli scrutini** con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura **“ammesso” e “non ammesso”** all'esame, **ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente** nell'area documentale riservata del **registro elettronico**, cui accedono tutti gli studenti della **classe di riferimento**.

**I voti in decimi riferiti alle singole discipline** sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche **nell'area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente** mediante le proprie **credenziali personali**».

## Art. 4 Ammissione dei candidati esterni

Quest'anno i candidati esterni hanno presentato domanda tramite procedura informatizzata (Nota DGOSVI 12 novembre 2021, n. 28118).

Anche per questi candidati si prescinde dai «*requisiti di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo del Dlgs 62/2017*» (prove INVALSI e attività «assimilabili» ai PCTO).

## Art. 5 Esame preliminare dei candidati esterni

Nell'articolo è stato aggiunto il comma 2 rispetto all'OM 53/2021.

Come già disposto nell'OM n. 5/2021: «*Gli esami preliminari consistono in prove **scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali**, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica*»

Inoltre, «*Il candidato che sostiene **esami preliminari relativi a più anni** svolge **prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno** di corso; la **valutazione** delle prove è **distinta per ciascun anno***».



## Art. 8 Effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica ed effettuazione del colloquio in videoconferenza

Quest'anno, dovendosi svolgere prove scritte, «*i Dirigenti preposti agli USR valutano le **richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o detenuti, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, per ragioni diverse da quelle collegate alla pandemia, autorizzando ... le commissioni a spostarsi ... In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva ... l'USR può autorizzare l'installazione di linee telematiche a comunicazione sincrona provvedendo alla relativa vigilanza***».

## Art. 8 Effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica ed effettuazione del colloquio in videoconferenza

*«I candidati che, per **sopravvenuta impossibilità** dovuta a malattia o ad altri **gravi documentati impedimenti**, non possono lasciare il proprio domicilio per l'effettuazione del colloquio **inoltrano al presidente della commissione d'esame motivata richiesta di effettuazione del colloquio a distanza, corredata di idonea documentazione**. Il presidente della commissione dispone la modalità d'esame in videoconferenza.*

*Diversamente, i candidati che non possono lasciare il proprio domicilio per lo svolgimento delle prove scritte, che debbono obbligatoriamente essere effettuate in presenza, vengono rinviati alle sessioni suppletiva o straordinaria secondo quanto previsto all'articolo 26».*

## Art. 26 Assenze dei candidati. Sessione suppletiva o straordinaria

*«Ai candidati che, a seguito di **assenza per malattia**, debitamente certificata, o dovuta a **grave documentato motivo**, riconosciuto tale dalla sottocommissione, **anche in relazione alla situazione pandemica**, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella **sessione suppletiva ...***

*I candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta **hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive ... entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima**. Per gli istituti nei quali la seconda prova si svolge in più giorni, il termine è fissato nel giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa»*

## Art. 26 Assenze dei candidati. Sessione suppletiva o straordinaria

*«In casi eccezionali, qualora nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un **candidato** sia **impossibilitato** in tutto o in parte a **proseguire o completare le prove** stesse secondo il calendario prestabilito, **il presidente**, con propria deliberazione, **stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire** o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive o straordinarie per la prosecuzione o per il completamento.»*

## Art. 26 Assenze dei candidati. Sessione suppletiva o straordinaria

«Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano **nell'assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, al colloquio nella data prevista**, è data facoltà di **sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario** deliberato dalla commissione.

*In casi eccezionali, qualora non sia possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o sostenere il colloquio, anche in videoconferenza, entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati possono chiedere di sostenere le prove in un'apposita **sessione straordinaria**, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all'assenza»*

## Sintesi casistiche

Dal combinato disposto dell'articolo 8 e dell'articolo 26, con riferimento alle **prove scritte**, l'OM disciplina 3 situazioni che possono verificarsi in 3 momenti diversi:

- ✓ **prima** degli scritti (situazione nota) > sessione suppletiva
- ✓ **a ridosso** degli iscritti (situazione sopravvenuta) > sessione suppletiva
- ✓ **durante** gli scritti (situazione sopravvenuta) > valuta Presidente

Con riferimento al **colloquio**, è indifferente se l'impedimento sia già noto o sopravvenuto, la modalità per chi non può essere presente a scuola è sempre la **videoconferenza**, ma sono previsti 2 possibili tempi per lo svolgimento: **entro la chiusura dei lavori o nella sessione straordinaria**.

## Sintesi casistiche: prove scritte

1. Solo per i **detenuti**, i **degenti ospedalieri**, e gli **impossibilitati a lasciare il domicilio** (informazioni già note prima dell'inizio delle prove e non per i casi di Covid) l'eventuale spostamento dei commissari deve essere autorizzato dall'USR. Le prove si svolgono, di norma, nella **sessione suppletiva**.
  
2. Per i candidati che si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte (casistiche che si verificano a ridosso degli scritti), perché **malati** (certificati) o per **grave documentato motivo** (anche Covid), riconosciuto tale dalla sottocommissione, si dispone il rinvio alla **sessione suppletiva**, su istanza degli interessati da presentarsi entro il giorno successivo a quello dell'effettuazione della prova medesima (primo giorno nel caso di seconde prove che durino più giorni).

## Sintesi casistiche: prove scritte

3. Per i **candidati impossibilitati a proseguire durante lo svolgimento** delle prove, **il Presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba continuare** o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive o straordinarie.



## Sintesi casistiche: colloquio e sessione straordinaria

Per i candidati che si trovano nell'assoluta **impossibilità di partecipare al colloquio per sopravvenuta impossibilità** dovuta a malattia o altri gravi documentati impedimenti, il Presidente della Commissione dispone la **modalità in videoconferenza**, su motivata istanza degli interessati.

1. Nel caso non risultasse possibile svolgere il colloquio nella data stabilita anche in videoconferenza, lo stesso è spostato **entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario**.
2. **Quando non sia possibile sostenere gli scritti nella sessione suppletiva e il colloquio**, anche il videoconferenza, **entro il termine dei lavori**, i candidati possono chiedere (entro il giorno successivo all'assenza) di sostenere le prove nella **sessione straordinaria**.

## Art. 10 Documento del Consiglio di classe

Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, **anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui all'articolo 20**, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame.

## Art. 10 Documento del Consiglio di classe

Come già lo scorso anno, a seguito delle novità introdotte dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, si prevede che il documento del consiglio di classe evidenzi, per le discipline coinvolte nell'insegnamento trasversale di **Educazione civica**, gli **obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica**.

Al documento possono essere inoltre allegati atti relativi ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (tali attività possono infatti presentare elementi di continuità con l'insegnamento di Educazione civica).

## Art. 11 Credito scolastico

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di **cinquanta punti**.

I consigli di classe:

**attribuiscono** il credito sulla base della **tabella** di cui all'**allegato A al d.lgs. 62/2017** nonché delle indicazioni fornite nell'articolo 11;

procedono poi a **convertire** il credito complessivo espresso in quarantesimi in credito in cinquantesimali, sulla base della **tabella 1 di cui all'allegato C all'OM 65/2022**.

## Art. 11 Credito scolastico IdA

Per i **candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello**, il credito scolastico è attribuito con le seguenti modalità:

per quanto riguarda il credito maturato nel **secondo periodo didattico**, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla **media dei voti** assegnati e alle **correlate fasce di credito** relative al **quarto anno** di cui alla **tabella all'allegato A del d. lgs. 62/2017**, **moltiplicando per due** il punteggio ivi previsto, in misura comunque **non superiore a venticinque** punti;

per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel **terzo periodo didattico**, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al **quinto** anno di cui alla citata tabella.

*Ovviamente, il credito così attribuito, espresso in quarantesimi, è convertito in cinquantesimi come già sopra specificato.*

## Art. 12 Commissioni d'esame

Anche per questo anno scolastico le commissioni d'esame sono costituite da soli commissari interni, con Presidente esterno.

**Non sono designabili commissari per la disciplina Educazione civica**, stante la natura trasversale dell'insegnamento.

È assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina oggetto della seconda prova, di cui agli allegati B/1, B/2, B/3 all'OM 65/2022.

# Art. 15 e 16 Riunioni plenaria e preliminare

-

## Attività delle Commissioni

- Le attività previste e quelle da calendarizzare sono in larga parte quelle ordinarie (compresa la correzione delle prove scritte), riferite sia ai candidati interni che agli esterni. L'effettuazione delle prove scritte comporta la **calendarizzazione di una riunione in cui definire le tre proposte di traccia** per la seconda prova (art. 20).
- Il **calendario** dei colloqui viene reso disponibile **a ciascun candidato** interno nell'**area riservata del registro elettronico** cui **accedono tutti gli studenti della classe** di riferimento; **ai candidati esterni il calendario viene trasmesso via e-mail**.
- Cambiano i parametri per il 'bonus': la sottocommissione definisce i criteri per *«l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, per i candidati che abbiano conseguito un **credito** scolastico di **almeno quaranta** punti e un risultato nelle **prove di esame pari almeno a quaranta punti**»*.

## Altri elementi da sottolineare

- Si precisa che il Supplemento Europass al certificato e il Curriculum dello studente sono resi disponibili agli studenti nell'apposita piattaforma (le segreterie non devono più stamparli o comunque inviarli a coloro che superano l'esame). Art. 28 comma 11.
- Rispetto all'OM 53/2021, è stato aggiunto il comma 2 all'articolo sulle Disposizioni organizzative: *«L'invio della prima prova scritta avviene attraverso il "plico telematico", contenente i testi della prima prova scritta. Ciascuna sede di esame diviene destinataria del "plico telematico", documento digitale, protetto con procedimenti di cifratura e, a tal fine, il dirigente scolastico deve garantire la dotazione tecnica indispensabile e almeno un "referente di sede"».*



**Grazie per l'attenzione**



**Esami di Stato  
nel secondo ciclo  
a.s. 2021/2022**